

219.300 Ordinanza sulle tasse concernenti la salvaguardia della successione, l'esecuzione dell'inventario e l'intervento delle autorità nella divisione dell'eredità

emanata dal Governo il 1° maggio 1978

A. Disposizioni generali

Art. 1

Per la salvaguardia della successione, l'esecuzione dell'inventario e l'intervento nella divisione dell'eredità gli organi di ciò incaricati percepiscono le tasse fissate nella parte B. Le tasse vanno calcolate nell'ambito della tariffa a seconda del tempo impiegato e dell'importanza della pratica.

Art. 2

Oltre alle tasse previste nella tariffa si devono rifondere tutte le necessarie spese in contanti (copie, spese postali, telefonate, spese di viaggio, pubblicazioni ecc.).

Art. 3

L'indennità a persone chiamate in aiuto (personale ausiliario, stimatori, traduttori ecc.) viene fissata caso per caso dal presidente di circolo con giusto apprezzamento a seconda della tariffa in uso nella località.

Art. 4 ¹

¹ Prestazioni non previste in questa tariffa sono da indennizzare conformemente in base al tempo impiegato, calcolando secondo la situazione un'indennità oraria da 20 a 60 franchi.

² In caso di prestazioni straordinarie come pure per atti ufficiali fuori d'ufficio si può calcolare una soprattassa adeguata.

³ La tassa può essere ridotta o rilasciata a persone bisognose.

Art. 5 ²

In caso di inosservanza della tariffa, contro il calcolo delle spese procedurali nella decisione sulle spese può essere presentato ricorso scritto presso la Commissione del Tribunale cantonale entro 20 giorni dalla comunicazione del conto motivato giusta gli articoli 232 sgg. del Codice di procedura civile. ³

B. Tariffa ⁴

Art. 6

Testamenti: franchi

1. Ricezione, registrazione e conservazione di
un testamento da 35.– a 100.–
2. Redazione per iscritto e registrazione a
protocollo di un testamento orale da 180.– a 700.–
3. Comunicazione della nomina e esecutore
testamentario 35.–
4. Pubblicazione di un testamento da 20.– a 100.–
5. Comunicazione scritta di un testamento ai
beneficati da 180.– a 550.–

Art. 7 ⁵

Provvedimenti assicurativi: franchi

1. Ordine di apposizione dei sigilli 35.–
2. Apposizione dei sigilli da 100.– a 350.–
3. Ordine di compilare l'inventario assicurativo da 100.– a 350.–
4. Ordine di amministrazione dell'eredità 35.–

5. Amministrazione dell'eredità, per ora di lavoro da 50.— a 110.—

In caso di un valore d'eredità superiore a
100 000 franchi può essere chiesto oltre
all'onorario 1/00 del valore in più, salvi
l'articolo 4 capoverso 2 di quest'ordinanza
e le tariffe delle categorie professionali.

6. Diffida agli eredi di annunciarsi da 50.— a 550.—

7. Ricezione e registrazione a protocollo della
rinuncia 35.—

8. ⁶Notificazione della rinuncia al coniuge
superstite o al partner registrato superstite 35.—

9. Interpellazione degli eredi del grado
sussequente da 35.— a 180.—

10. Proroga del termine da 35.— a 100.—

11. Invito all'amministrazione dell'eredità di
farne la consegna 35.—

12. Dichiarazione di successione da 35.— a 900.—

(secondo le difficoltà di accertare gli eredi)

Art. 8 ⁷

Beneficio d'inventario:

1. Ricezione della domanda di beneficio
d'inventario e ordine di compilare
l'inventario (580, 581) da 100.— a 350.—

2. Grida (582) 50.—

3. Deposito dell'inventario, per visione agli
interessati 35.—

4. Provvedimenti circa la garanzia da 100.— a 350.—

5. Certificazione dell'avvenuta notifica di un
creditore (CLI 80 cpv. 3) 35.—

6. Invito agli eredi a dichiararsi da 35.— a 100.—

7. Proroga del termine da 35.— a 100.—

8. Grida (592) 50.—

9. Ricezione e registrazione a protocollo della
rinuncia 35.—

10. Nomina dell'amministratore dell'eredità
per l'inventario 35.—

11. Rimozione dei sigilli (LI 77 cpv. 1) e
presenza del presidente di circolo da 35.— a 180.—

12. Amministrazione dell'eredità (LI 76
cpv. 2, 78), come a rubrica articolo 7 cifra 5.

Art. 9 ⁸

Liquidazione d'ufficio: franchi

1. Ordine di liquidazione d'ufficio da 35.— a 180.—

2. Inventario e grida 50.–

Art. 10⁹

Intervento delle autorità nella divisione delle eredità:

1. Nomina di un rappresentante della comunione ereditaria da 100.– a 350.–
2. Sospensione della divisione (604 cpv. 2) da 100.– a 350.–
3. Salvaguardia dei diritti dei coeredi da 100.– a 350.–
4. Differimento della divisione (605) da 35.– a 180.–
5. Intervento delle autorità nella divisione su richiesta di un creditore da 100.– a 900.–
6. Intervento delle autorità nella formazione dei lotti su richiesta di un erede da 100.– a 350.–
7. Decisione circa la vendita all'asta da 100.– a 350.–
8. Decisione circa l'alienazione o l'attribuzione da 100.– a 350.–
9. Designazione dei periti da 100.– a 350.–
10. Differimento della divisione (622) da 100.– a 350.–

C. Disposizione finale

Art. 11

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1978. A tal data è abrogata l'ordinanza sulle tasse concernenti la salvaguardia della successione, l'esecuzione dell'inventario e l'intervento delle autorità nella divisione dell'eredità del 9 aprile 1962¹⁰

Note finali

- 1 Testo giusta DG dell'11 apr. 1995; entrato in vigore il 1° giu. 1995
- 2 Testo giusta ordinanza sull'abrogazione e sull'adeguamento di ordinanze del Gran Consiglio in relazione all'emanazione della legge sulla giustizia amministrativa del 31 ago. 2006; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 3 CSC 320.000
- 4 Per gli art. del CC citati in questo testo vedi RS 210; per la LICC vedi CSC210.100
- 5 Testo giusta DG dell'11 apr. 1995
- 6 Testo giusta ordinanza sull'adeguamento di ordinanze governative alla legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali, art. 1, n. 4, AGS 2007, 1032; entrato in vigore il 1° apr. 2007.
- 7 Testo giusta DG dell'11 apr. 1995
- 8 Testo giusta DG dell'11 apr. 1995
- 9 Testo giusta DG dell'11 apr. 1995
- 10 RC 1962, 110